



*Prefetture di Belluno, Padova,
Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza*

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Le Prefetture di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

e

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto **rappresentato dal vice direttore dott.ssa Mirella Nappa**

PREMESSO CHE

- l'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera i) della legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che "il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
- l'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, ha previsto l'emanazione di un regolamento con il quale "sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno";
- il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 7 dicembre 2021 (di seguito denominato D.M. 7 dicembre 2021) ha disciplinato le modalità di svolgimento del test di lingua italiana che i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovranno sostenere ai fini del rilascio del predetto titolo di soggiorno;
- l'Accordo Quadro siglato l'11 novembre 2010 (di seguito denominato *Accordo 11 novembre 2010*) tra il Ministero dell'Interno e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per dare applicazione al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2021 prevede all'art. 4, comma 1, che venga stipulato un protocollo d'intesa tra la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo (U.T.G.), territorialmente competente, e l'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) al fine dell'individuazione delle istituzioni scolastiche presso le quali sarà svolto il test di conoscenza della lingua italiana;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 (di seguito denominato DPR 179/2011) Regolamento concernente la disciplina dell'Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, disciplina i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui al citato articolo 4-bis del decreto legislativo 286/98;
- le linee di indirizzo per l'applicazione del DPR 179/2011 e l'integrazione con nota prot. 1542 del 2 marzo 2012 hanno ribadito la necessità di realizzare collaborazioni ed intese tra l'altro, tra il Ministero dell'Interno e Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca e, a livello periferico, tra i Prefetti, gli UU.SS.RR. e i Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti (di seguito denominati CPIA);
- l'Accordo Quadro (di seguito denominato *Accordo 7 agosto 2012*), siglato il 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca dà applicazione agli adempimenti previsti dal DPR 179/2011 anche in coerenza con il piano nazionale degli interventi in materia di integrazione linguistica e sociale promosso dal Ministero dell'Interno e dal

Ministero dell'istruzione, dell'Università, della Ricerca nell'ambito delle iniziative a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione;

- L'Accordo 7 agosto 2012, in particolare, definisce criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 3 del dPR 179/2011; criteri e modalità per lo svolgimento dei test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all'art. 5, comma 1 del dPR 179/2011; ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione della formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia; criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti, di cui al dPR 179/2011;
- Il test di conoscenza della lingua italiana, di cui al D.M. 7 dicembre 2021, le sessioni di formazione civica e il test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui al dPR 179/2011 secondo quanto previsto rispettivamente dall'Accordo 11 novembre 2010 e dall'Accordo 7 agosto 2012 si svolgono presso i CPIA, di cui al dPR 263/12;
- la Delibera della giunta Regionale del Veneto n. 1223 del 15 luglio 2014 istituisce i CPIA di Treviso e di Verona e ne individua le sedi centrali e le sedi associate;
- la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 214 del 24 febbraio 2015 istituisce i CPIA di Belluno, Padova, Venezia, Vicenza e ne individua le sedi centrali e le sedi associate.

Tutto ciò premesso

le parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

1. Con il presente protocollo sono individuate le sedi dei CPIA del Veneto presso le quali si svolgono
 - a. i test di conoscenza della lingua italiana di cui al D.M. 7 dicembre 2021
 - b. la sessione di formazione civica e di informazione, di cui al dPR 179/2011
 - c. i test di verifica degli accordi di integrazione di cui al dPR 179/2011
 - d. i progetti pilota di cui all'art. 7 dell'Accordo 7 agosto 2012;
2. Con il presente protocollo, inoltre, vengono definiti gli obblighi delle Parti.

Art. 2 (Individuazione delle istituzioni scolastiche)

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, le Parti, acquisite le disponibilità dei CPIA, individuano le sedi di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Art. 3 (Obbligo delle parti)

1. La Prefettura, in applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1, si impegna a:
 - a. collaborare con l'USR per il Veneto per concordare, sentiti i CPIA del Veneto, il calendario annuale dei Test di conoscenza della lingua italiana e dei Test di verifica degli accordi di integrazione;
 - b. concordare con i CPIA del Veneto il calendario delle sessioni di formazione civica e di informazione;
 - c. comunicare ai CPIA, dieci giorni prima delle date fissate dal suddetto calendario, l'elenco degli stranieri che hanno fatto richiesta di partecipazione alle attività, di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di predisporre tutti i necessari adempimenti anche di natura organizzativa;
 - d. assegnare ad ogni istituzione scolastica, le seguenti somme:

- 1) 1096,56 euro lordo stato per ciascuna sessione dello svolgimento dei test, di cui 696,60 euro destinati a coprire le spese previste nell'Area formativa e 399,96 per quelle previste nell'Area organizzativo gestionale; 2) 450 euro per ciascuna sessione di formazione civica e di informazione; 3) 2302,25 euro per ciascuna sessione dei test di verifica degli accordi di integrazione tenuto conto delle voci di spesa di cui all'allegato 1 della n. 2290 11.05.2016 del Ministero degli Interni;
- e. diffondere ogni utile informazione tramite i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del dPR 179/2011, ed i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;
- f. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con l'USR per il Veneto in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti;
2. L'USR per il Veneto, in applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 1 si impegna a:
- a. individuare le sedi dei CPIA del Veneto idonee a svolgere le attività, di cui all'articolo 1, comma 1;
- b. predisporre, in accordo con il Tavolo Regionale di cui al successivo comma 3, il calendario per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana e del test di verifica degli accordi di integrazione e monitorare lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e informazione secondo il calendario concordato tra le singole Prefetture e i CPIA;
- c. trasmettere ai CPIA del Veneto il presente protocollo con i relativi allegati, nonché tutta l'ulteriore documentazione eventualmente inviata dal Ministero dell'Istruzione;
- d. assicurare, presso i CPIA di cui all'Allegato 1, lo svolgimento dei test secondo il calendario di cui al punto b) e delle sessioni di formazione civica e di informazione;
- e. comunicare ai CPIA, tempi e modalità per la trasmissione dell'esito dei test di conoscenza della lingua italiana, di cui al D.M. 7 dicembre 2021 da effettuare comunque entro tre giorni dallo svolgimento del test;
- f. concordare con la Prefettura competente i tempi e le modalità di comunicazioni dei CPIA dell'avvenuta partecipazione dello straniero alle attività di cui all' art. 1, comma 1, lettera c anche con riferimento alle ulteriori modalità di partecipazione alla sessione di formazione civica e informazione;
- g. sensibilizzare i CPIA a comunicare alla Prefettura le offerte formative che si realizzano al loro interno in modo che le Prefetture del Veneto possano pubblicizzare e diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a loro disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;
- h. assicurare il necessario supporto tecnico ai CPIA e il coordinamento delle attività, attraverso le indicazioni del tavolo regionale costituito con le prefetture del Veneto e la Struttura Tecnica Regionale del Veneto (STR Veneto) appositamente istituita dall'USR Veneto;
- i. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con le Prefetture del Veneto in relazione alle esigenze e ai bisogni ogni volta emergenti.
3. Le parti si impegnano ad attivare il Tavolo tecnico regionale per il tramite della Prefettura di Venezia per assicurare il supporto necessario allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, al quale saranno ricondotte le varie questioni di carattere generale e comune.
4. Le parti concordano inoltre che gli aspetti tecnico-didattici connessi con l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1 vengano definiti dalla STR del Veneto in un'ottica di sistema, che garantisca coerenza d'intervento omogeneità d'azione e parità di trattamento su tutto il territorio regionale. A tal fine le parti concordano di ricostituire il Tavolo Regionale presso la prefettura di Venezia.
5. Le attività di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a, c si svolgeranno secondo un calendario predisposto dall'USR per il Veneto e approvato dal Tavolo Regionale con le Prefetture del Veneto.

Art. 4
(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Il totale delle somme dovute per le attività di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), e c) effettuate dalle istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1 saranno versate dalla Prefettura, previo accredito da parte del Ministero dell'Interno, e in seguito a richiesta dalle istituzioni scolastiche stesse.
2. A ricezione della richiesta da parte delle Istituzioni scolastiche delle somme di cui al comma 1, la Prefettura provvederà a liquidare dette somme, al massimo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, con le modalità di cui ai modelli A, B e C allegati.
3. Sono ammesse variazioni di spesa fra le singole aree di cui all'Allegato 2 nella misura massima del 20% per i test di lingua italiana e per le sessioni di formazione e informazione. Non sono ammesse invece variazioni tra le singole voci di spesa di ciascuna area e per le sessioni di verifica per gli accordi di integrazione.
4. Il numero dei partecipanti ai test di conoscenza della lingua italiana non può superare le 40 unità. Il Numero dei partecipanti alle sessioni di formazione civica e di informazione non può superare le 30 unità.

Art. 5
(Rendicontazione finale)

1. Il finanziamento è accordato con rigoroso vincolo di scopo ed è esclusivamente destinato alla gestione delle attività di cui al precedente art. 1, comma 1 lettere a), b), c).
2. Ciascuna istituzione scolastica destinataria del finanziamento comunicherà tempestivamente alla Prefettura - U.T.G., l'avvenuta realizzazione delle predette attività fornendo tutta la necessaria ed esaustiva rendicontazione delle spese all'uopo sostenute.
3. La rendicontazione delle attività di cui al punto 1 potrà essere presentata in unica soluzione dai CPIA per tutte le attività realizzate nella stessa sessione dalle sedi associate.

Art. 6
(Durata)

Il presente Protocollo, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, ha durata triennale, salvo disdetta esplicita di una delle Parti, da notificare formalmente alle altre almeno trenta giorni prima della scadenza.

Prima della scadenza del triennio, le parti si riuniscono per l'eventuale rinnovo del Protocollo d'intesa.

ART. 7
Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni relative alle attività riconducibili al presente Protocollo d'Intesa e ai possibili successivi atti ad esso connessi, presenti, sia su supporto cartaceo che informativo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 10 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (general Data Protection Regulation – GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ART. 8
Controversie

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo d'Intesa e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 29, comma 2 del codice Procedura Civile.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

**Art. 9
(Allegati)**

1. Fanno parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:
 - a. Allegato 1: elenco delle sedi dei CPIA individuate per svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d);
 - b. Allegato 2 con relativi modelli A, B e C standard di costo.

Venezia, firmato digitalmente

Per la Prefettura di Belluno

Alessandro Sallusto

Per la Prefettura di Padova

Luigi Vitetti

Per la Prefettura di Rovigo

Rosa Correale

Per la Prefettura di Treviso

Antonello Roccoberton

Per la Prefettura di Venezia

Piera Bumma

Per la Prefettura di Verona

Lucrezia Loizzo

Per la Prefettura di Vicenza

Renata Carletti

Per l'Ufficio Scolastico Regionale Veneto

Mirella Nappa

Il Protocollo d'Intesa tra le Prefetture del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto è un documento elettronico.
La copia informatica corredata dalla dovuta attestazione è assunta al protocollo della Prefettura di Venezia al n°38985/23 del 11/05/23.